

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

Regolamento

ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato	con deliberazione C.C. n. 55 del 28.05.1992
Modificato	con deliberazione C.C. n. 21 del 04.03.2000
	con deliberazione C.C. n. 80 del 27.09.2001

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto di questo regolamento è la concessione, la distribuzione e l'uso di acqua potabile nel comune di Ponte Buggianese.

La gestione dell'acquedotto sarà effettuata a partire dal giorno 01/06/92 dalla Società Acque Toscane Spa con sede legale in P.zza Velasca, 2 a Milano nominata in questo regolamento come servizio acquedotto.

ART. 2 – MODALITA' DI FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua potabile, di proprietà del Comune, è somministrata di norma lungo le vie nelle quali esistono le condotte di distribuzione dell'acquedotto.

L'acqua è fornita per gli usi domestici o altri in quantità non superiore alla portata degli impianti di distribuzione.

In caso di necessità detti usi potranno, con ordinanza, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

Le concessioni vengono accordate dal Sindaco sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento in ogni caso i concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause dipendenti da forza maggiore o per lavori e riparazioni alle condotte, alle saracinesche, ai serbatoi, alle macchine, siano privati temporaneamente dell'uso dell'acqua e non vi sia stata la possibilità di avviso.

La fornitura dell'acqua è fatta unicamente a mezzo allacciamenti muniti di contatore.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ALLACCIAMENTO

L'allacciamento parte dalla condotta pubblica, segue il percorso più breve possibile e comprende:

- ❑ il collare di presa sulla condotta pubblica;
- ❑ il rubinetto di chiusura interrato;
- ❑ la tubazione di allacciamento posta in proprietà pubblica fino al contatore;
- ❑ il rubinetto di chiusura prima del contatore;
- ❑ il contatore con valvola di ritegno;
- ❑ il rubinetto di chiusura dopo il contatore;
- ❑ un pozzetto a terra per alloggio del contatore e dei rubinetti di chiusura con chiusino in ghisa o nicchia a muro.

La somministrazione di acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa; per il medesimo stabile possono essere concesse più prese soltanto nel caso che le stesse servano a somministrare acqua ad utenze di usi diversi e comunque, in casi di carattere eccezionale.

Ad ogni presa dovrà corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle di altre prese.

Ogni presa può essere destinata unicamente all'uso per la quale è stata concessa.

ART. 4 – VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Il servizio Acquedotto può procedere, in qualsiasi momento, all'ispezione e alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

In caso di opposizione a tali operazioni, il servizio Acquedotto Comune può giungere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino a che le medesime non siano state effettuate e ciò senza che il concessionario cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 5 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI MISURA

Tutte le opere necessarie alla fornitura di acqua potabile fino al contatore generale compreso sono eseguite dal servizio Acquedotto, ne rimane proprietario il Comune.

All'atto della posa in opera, il contatore generale viene dato in consegna al concessionario che deve rispondere della sua buona conservazione.

ART. 6 – UBICAZIONE DEL CONTATORE GENERALE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

L'acqua viene fornita al concessionario fino al contatore generale, collocato in apposito pozzetto posto al limite della proprietà privata.

Le spese per la costruzione del pozzetto, o della nicchia a muro sono a carico del concessionario.

E' assolutamente vietato al concessionario spostare o comunque manomettere il contatore, pena il pagamento delle spese per la rimessa in pristino, senza pregiudizio di ogni azione penale spettante all'Amministrazione Comunale e al Servizio Acquedotto.

Qualora per eseguire la somministrazione dell'acqua sia necessario collocare in opera conduttura o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, il concessionario dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili al concessionario verrà sostituito a cura e spese del servizio Acquedotto.

La sostituzione del contatore sarà fatta alla presenza del concessionario, o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio.

ART. 7 – FURTO CONTATORE

In caso di furto del contatore, il concessionario è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale (o all'ente gestore) allegando copia della denuncia alla autorità competente che provvederà al suo ripristino.

Il consumo misurato dal contatore asportato, sarà calcolato secondo la media dei due semestri precedenti.

ART. 8 – DIAMETRO DEL CONTATORE

Spetta al Servizio Acquedotto, all'atto della concessione della presa, determinare il diametro della diramazione e del contatore, in relazione al consumo massimo richiesto dal concessionario, nonché alle possibilità della rete in quel punto.

ART. 9 – VARIAZIONI DEL DIAMETRO DEL CONTATORE

Qualora il concessionario chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la fondatezza della richiesta e la possibilità della rete in quel punto, il Servizio Acquedotto procederà alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese per il sopralluogo e per la posa in opera del nuovo contatore nonché di altri eventuali materiali necessari.

Qualora, durante l'effettivo esercizio della presa, il Servizio Acquedotto non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo, ne dispone d'ufficio la sostituzione con altro di diametro diverso addebitando al concessionario le spese per la posa in opera del nuovo contatore nonché altri eventuali materiali necessari.

ART. 10 – SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

Lo spostamento del contatore può essere richiesto solo eccezionalmente dal concessionario.

All'utente saranno addebitate le spese necessarie ad effettuare lo spostamento, nonché le spese di sopralluogo.

Lo spostamento del contatore può essere eseguito dal Servizio Acquedotto per sue particolari esigenze. In tal caso l'utente sarà semplicemente avvisato, e le spese necessarie saranno a carico del Servizio Acquedotto.

ART. 11 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE DOPO IL CONTATORE GENERALE

Le condutture di distribuzione ed i relativi apparecchi all'interno degli stabili, sono di proprietà del concessionario, il quale provvederà, a sua cura e spese, al relativo impianto nonché alla loro manutenzione, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Per eventuali eccedenze di consumo, che dovessero verificarsi, dovute a guasti o rotture, occulte e fortuite, dell'impianto interno, il concessionario potrà richiedere all'Amministrazione Comunale un'agevolazione dei consumi rilevati, secondo quanto previsto al successivo art. 24 del presente regolamento.

ART. 12 – DIVIETO DI ATTACCO DIRETTO SULLA CONDOTTA

E' assolutamente vietato collegare direttamente, senza interruzioni idrauliche, le diramazioni, della concessione ad apparecchi aspiranti. E' inoltre assolutamente vietato eseguire, con le diramazioni, collegamenti che possono consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile.

Il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di eseguire controlli agli impianti interni, imponendo a suo insindacabile giudizio modifiche alle reti stesse, ferme restando le responsabilità del concessionario per la mancata osservanza di queste norme e senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Servizio Acquedotto.

ART. 13 – TIPO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono continue e temporanee.

Continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione, artigianali, commerciali, ecc.

Temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

L'erogazione dell'acqua può avvenire col sistema a contatore, oppure a bocca libera per il solo servizio di estinzione degli incendi.

ART. 14 – CONCESSIONI CONTINUE – INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE

La concessione di erogazione dell'acqua è fatta di regola al proprietario dell'immobile.

ART. 15 – RICHIESTA DI CONCESSIONE

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda in bollo.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità del richiedente;
- la sua qualità di proprietario o locatario;
- l'ubicazione dello stabile per il quale si richiede l'allacciamento;
- la necessaria certificazione comprovante la conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia;
- l'uso per cui è richiesta la concessione.

ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dall'Amministrazione. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal proprietario o da suo delegato previa esibizione di atto di delega. Il proprietario può autorizzare l'ente ad addebitare i consumi al conduttore se acconsenziente. In caso di morosità, per qualsiasi motivo, il debitore verso l'ente è il proprietario.

Nel caso di Enti Pubblici, collettività o Società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione.

Le spese di contratto e consequenziali sono a carico del concessionario.

ART. 17 – SPESE DI IMPIANTO PER NUOVE CONCESSIONI

Per la valutazione delle spese di impianto di nuove concessioni, le tubazioni di adduzione dell'acquedotto là dove esistono, si ritengono idealmente posate al centro della strada comunale.

Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua da detta tubazione di adduzione sino al contatore o alla saracinesca compresa in caso di bocca antincendio, saranno a carico del concessionario, in base ai prezzi correnti per tale tipo di opere.

ART. 18 – CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIAMENTO

Qualora la strada sia priva di tubazioni, ma vi si affacci un complesso di più edifici, ai fini della valutazione delle spese di allacciamento, la strada stessa, purché comunale, verrà considerata come già canalizzata e varranno le disposizioni di cui al precedente art. 17.

Per le erogazioni a singoli concessionari per le quali oltre la normale opera di allacciamento occorra la posa di canalizzazione per l'adduzione in aggiunta alle spese di cui al precedente art. 17 dovrà essere versato un contributo pari al 50% delle spese per la posa della canalizzazione valutata in base ai prezzi correnti per tale tipo di opera.

ART. 19 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorrerà dalla data della stipula del contratto, mentre l'obbligo di corrispondere il prezzo dell'acqua decorre dal giorno in cui avrà inizio l'erogazione.

ART. 20 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno salvo il periodo iniziale che comunque viene stipulato con scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di trasferimento di proprietà del fondo o di cessazione del rapporto locatizio, l'intestatario, rispettivamente proprietario o locatario, dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione chiedendo la risoluzione anticipata del contratto allo scadere del semestre in corso. In difetto di ciò, le concessioni non potranno mai intendersi risolte, per il fatto che il fondo provveduto dell'acqua potabile sia dal concessionario passato ad altro proprietario o ad altro locatario. Il concessionario ed i suoi eredi saranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione verso il Comune.

ART. 21 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per morosità o per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento.

In tutti casi di revoca il Comune procederà alla rimozione del contatore.

Tutte le infrazioni commesse al presente Regolamento espongono il concessionario alla chiusura immediata del suo allacciamento senza pregiudizio di persecuzioni che potranno essere esercitate contro di lui.

ART. 22 – CONCESSIONI TEMPORANEE

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue, salvo le seguenti particolari condizioni:

- l'acqua sarà misurata a contatore installato dal Servizio Acquedotto a spese del richiedente;
- la durata della concessione la cui scadenza dovrà essere indicata dal richiedente, non può essere inferiore ad un mese. E' ammesso il rinnovo della concessione su richiesta dell'intestatario;
- le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico.

ART. 23 – LETTURA CONTATORE

La lettura dei contatori generali sarà effettuata dal personale incaricato dal Servizio Acquedotto di norma ogni sei mesi.

Il Comune, per esigenze di servizio, può variare i periodi di lettura, senza necessità di avviso e senza che gli utenti possano avanzare reclami.

Nei casi previsti dall'art. 6, qualora il contatore illeggibile non potesse essere sostituito entro un semestre, il Comune fatturerà "consumi presunti", in base alla media dei consumi effettivi degli ultimi due semestri, salvo il conguaglio finale in più o in meno che risulterà al momento della sostituzione del contatore.

ART. 24 – FUGHE PRIMA E DOPO IL CONTATORE

Eventuali fughe su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, compreso il contatore, saranno a carico dell'Amministrazione medesima.

I consumi per eventuali fughe sugli impianti di proprietà del concessionario, saranno a carico dello stesso che, pertanto, dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore generale.

Nell'ipotesi che le fughe, di cui al comma precedente, dovessero verificarsi a causa guasti o rotture, occulti e fortuiti, il concessionario potrà richiedere all'Amministrazione Comunale un'agevolazione nell'addebito dei consumi rilevati, allegando alla richiesta medesima una dichiarazione dell'ufficio Tecnico Comunale, con la quale si attesti:

- che l'eccedenza di consumo rilevata dall'utenza è imputabile esclusivamente a guasto o rottura dell'impianto interno;
- che il guasto o la rottura si è verificato fortuitamente in luogo occulto, dell'impianto interno;
- che il concessionario ha provveduto alle necessarie riparazioni con tempestività.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere le agevolazioni richieste, alle condizioni previste nel comma precedente e secondo la seguente procedura:

- calcolo del consumo dell'utente, prendendo a riferimento i consumi rilevati nei due periodi immediatamente precedenti a quello in cui è stato accertato il guasto o la rottura;
- il consumo medio calcolato come al punto precedente, sarà addebitato al concessionario applicando normalmente le tariffe vigenti;
- l'eccedenza di consumo, oltre al consumo medio, sarà addebitata al concessionario applicando la tariffa base;
- fermo restando quanto indicato ai tre punti precedenti, l'importo da addebitare al contribuente non può essere superiore a quanto pagato per la bolletta precedente moltiplicato per tre.

ART. 25 – TARIFFE – PERIODO DI FATTURAZIONE

Il consumo dell'acqua viene di norma fatturato ogni sei mesi, ai prezzi delle tariffe vigenti.

In ogni caso sulle fatture deve essere indicato il periodo cui si riferiscono i consumi.

ART. 26 – MODALITA' DI PAGAMENTO – ERRORI DI LETTURA

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine indicato dalle fatture stesse che corrisponderà al trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura, nei modi seguenti:

- direttamente presso la cassa dell'Esattoria Comunale di Ponte Buggianese;
- presso tutti gli uffici postali su bollettino di conto corrente intestato a Comune di Ponte Buggianese.

Qualora il concessionario ritenga che vi siano stati errori nella lettura del contatore o nella fatturazione, potrà chiedere le verifiche del caso, entro il termine previsto per il pagamento indicato in fattura, di cui al primo comma del presente articolo. Dopo tali accertamenti il concessionario dovrà pagare quanto risulta dovuto.

ART. 27 – INDENNITA' DI MORA

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori del 6%, se il ritardo non supera 10 giorni gli interessi moratori sono ridotti alla metà.

ART. 28 – SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA PER MOROSITA'

In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata sulla fattura, verrà inviato al concessionario un secondo avviso con nuovo termine di pagamento.

Se trascorso anche tale termine il pagamento non dovesse avere luogo, il Comune notificherà al concessionario un ultimo avviso con l'avvertimento che se non pagherà entro tre giorni dalla notifica, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

Sospesa l'erogazione dell'acqua, il Concessionario, per il ripristino, dovrà provvedere oltre al pagamento di quanto dovuto, al diritto di riapertura nella misura stabilita dal Comitato paritetico al Servizio Acquedotto.

Trascorsi quindici giorni dall'ultimo termine utile per il pagamento la concessione verrà revocata, come previsto dall'art. 21 del presente regolamento ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.

Il fallimento del concessionario permetterà al Comune la risoluzione del contratto alla data dell'apertura del fallimento e l'autorizzerà a terminare la fornitura, a meno che durante le 48 ore successive il curatore o il rappresentante dei creditori domandi per scritto al Comune di mantenere la fornitura d'acqua e che si versi un deposito come garanzia corrispondente a 3 mesi di fornitura.

ART. 29 – PROVA DEL CONTATORE

Il Servizio Acquedotto provvederà direttamente, qualora lo ritenga necessario, o su richiesta del Concessionario alla verifica del contatore.

Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

L'utente potrà richiedere il controllo dell'apparecchio sul banco di prova in sua presenza.

Se l'apparecchio risultasse conforme al regolamento in vigore le spese per la verifica saranno addebitate al concessionario medesimo. Nel caso contrario le spese saranno a carico del Servizio Acquedotto.

ART. 30 – CONCESSIONI

Le concessioni per bocche anti-incendio sono regolamentate dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 31 – BOLLATURA SARACINESCHE

Le bocche anti-incendio sono sigillate dal Servizio Acquedotto. I sigilli potranno essere rimossi solo in caso di incendio, ma il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Acquedotto con dichiarazione scritta del Comando dei Vigili del Fuoco.

L'acquedotto provvederà al ripristino dei sigilli.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1992 dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 62, c. 3, del T.U.L.C.P. 1934 e dell'art. 129 del Regolamento 1911.